

Prot. N. 0017710 13 OTT. 2022

AVVISO PUBBLICO

ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO CUI ATTINGERE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E SEGGI DI GARED'APPALTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DELLA SUA – PROVINCIA DI MATERA

VISTO:

- l'art. 77, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
 - l'art. 77, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti:
 - in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
 - in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;
 - l'art. 1 comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021, ha sospeso fino al 30 giugno 2023, l'applicazione del predetto comma 3 dell'art. 77, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
 - l'art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- In virtù di tanto, si rende noto:

Art. 1 - Oggetto dell'avviso

1. Con il presente avviso la Provincia di Matera intende costituire un elenco di esperti da cui attingere per l'individuazione dei componenti esterni delle Commissioni giudicatrici degli appalti, delle concessioni, delle convenzioni e degli accordi quadro da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2 – Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco coloro i quali non abbiano in corso alcun rapporto di lavoro dipendente con la Provincia di Matera e siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

a) rivestire una delle seguenti qualifiche professionali:

- dirigente o funzionario alle dipendenze delle Amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, da almeno 5 anni;
- professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;
- professionisti esercenti professioni regolamentate in possesso di esperienza lavorativa, l'iscrizione dei relativi albi professionali nell'ambito di attività richiesta dalla procedura di gara di almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni e che abbiano assolto gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
- personale in quiescenza che abbia rivestito, durante il servizio attivo, una delle sopra elencate qualifiche, ad esclusione dei casi in cui il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora

la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un quinquennio dalla data di pubblicazione del bando di gara;

b) di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, di non aver riportato, per il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, la pena della reclusione pari o superiore ad un anno;

c) di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al punto precedente;

d) di non avere subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.lgs. N. 165/2001;

e) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al punto precedente;

f) non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva ad una pena pari o superiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

h) di non aver riportato l'applicazione, con provvedimento del tribunale anche non definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

i) di non aver riportato per tutte le cause di esclusione di cui ai punti precedenti sentenza definitiva che disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

l) non essere componente dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, non ricoprire cariche politiche, non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, a partire dal biennio antecedente alla data della richiesta di iscrizione.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e persistere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere firmata digitalmente ed inviata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec: provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it, indicando nell'oggetto "Domanda di iscrizione nell'elenco di esperti esterni per la nomina delle Commissioni Giudicatrici".

2. Alla domanda devono essere allegati:

a. curriculum vitae firmato digitalmente, con espressa indicazione di tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui al successivo art. 5;

b. copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

3. Nel caso in cui il candidato non disponga di firma digitale, la domanda di iscrizione ed il curriculum vitae potranno essere sottoscritti in modo autografo e, previa scansione, inviati in formato pdf.

3. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa una eventuale nomina. La Provincia di Matera si riserva di individuare, di volta in volta, i componenti delle commissioni attraverso la rotazione fra gli iscritti selezionati in base alle competenze dichiarate nel curriculum.

Art. 4 – Formazione e aggiornamento dell'elenco

1. L'elenco è aperto e per la presentazione della domanda di iscrizione non è previsto alcun termine di scadenza. Tutti coloro che dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti saranno iscritti nell'elenco, nelle apposite sezioni:

- dirigenti o funzionari alle dipendenze delle Amministrazioni aggiudicatrici;
- professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;
- professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di nomina del soggetto iscritto in una commissione, di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione e di aggiornamento.

3. L'elenco sarà aggiornato e/o integrato costantemente, sulla base delle domande di iscrizione pervenute.

4. È facoltà dell'iscritto chiedere in ogni momento l'aggiornamento e/o la cancellazione dall'elenco.

5. L'Amministrazione può disporre la cancellazione d'ufficio di un iscritto dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a. venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per la nomina a componente delle Commissioni Giudicatrici;
- b. falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione e/o di aggiornamento, accertata a seguito della verifica di cui al precedente comma 2;
- c. n.2 rifiuti della nomina a componente di Commissione Giudicatrice senza giustificato motivo;
- d. grave negligenza e/o imperizia e/o inidoneità dimostrata nell'espletamento dell'incarico di componente di Commissione Giudicatrice, ivi compreso il mancato rispetto dei termini fissati per lo svolgimento delle operazioni concorsuali.

Art. 5 – Modalità di individuazione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici

1. L'iscrizione nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Ente, né alcun diritto in capo all'iscritto in ordine ad una eventuale nomina a componente di Commissione Giudicatrice.

2. La scelta dei componenti esterni da nominare nelle Commissioni Giudicatrici sarà effettuata, con criterio di rotazione e/o mediante sorteggio tra gli iscritti nell'elenco, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, sulla scorta di una valutazione operata dal Dirigente competente per materia.

La scelta, pertanto, verrà effettuata tra gli appartenenti alla/e categoria/e professionale/i indicata e, preferibilmente, attingendo almeno uno dei componenti tra gli iscritti nella sezione dei dirigenti o funzionari alle dipendenze delle Amministrazioni aggiudicatrici.

Nel caso in cui il numero degli iscritti, individuati secondo il precedente paragrafo, non sia reputato congruo per la composizione della Commissione Giudicatrice, si potrà procedere ad integrarlo mediante richieste da inoltrare agli Ordini Professionali, alle Università degli Studi ovvero ad altre Pubbliche Amministrazioni, in ragione della specifica competenza e professionalità nel campo oggetto di affidamento.

Il presidente sarà scelto a sorte tra i componenti come sopra selezionati.

Art. 6 – Espletamento dell'incarico

1. I componenti nominati dovranno accettare l'incarico, producendo, ove ricorra l'obbligo, autorizzazione all'espletamento dello stesso, entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ente.

2. In sede di accettazione, i componenti dovranno impegnarsi a rispettare i tempi di svolgimento delle operazioni concorsuali determinate dall'Ente, sulla base delle previsioni regolamentari. Il mancato rispetto di tali termini comporterà la cancellazione dall'elenco.

3. I componenti delle Commissioni Giudicatrici, nella seduta di insediamento, dovranno dichiarare l'assenza di rapporti di parentela e di affinità, entro il quarto grado, tra di essi ed i candidati e, altresì, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e di impegnarsi a segnalare eventuali incompatibilità che dovessero sorgere o di cui venissero a conoscenza nel corso della procedura concorsuale.

Art. 7 – Determinazione dei compensi dei commissari di gara

1. A fronte dell'espletamento dell'incarico spetteranno i compensi determinati sulla base dell'importo della gara, del numero di offerte pervenute e del livello di complessità delle valutazioni richieste;
2. La determinazione dei compensi verrà effettuata, altresì, ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018.

Art. 8 – Pubblicazione dell'avviso

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Matera <http://www.provincia.matera.it> nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione "Avvisi e Bandi".

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura da qua o comunque acquisiti a tal fine dalla Provincia di Matera, in qualità di titolare del trattamento, è finalizzato all'espletamento delle attività connesse alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'elenco.

Art. 10 – Responsabile per la costituzione dell'elenco e richiesta di informazioni

1. Il responsabile per la costituzione dell'elenco è il Dott. Vincenzo SOLIMENO della Provincia di Matera. Eventuali informazioni possono essere chieste all'indirizzo mail: v.solimeno@provincia.matera.it.

IL DIRIGENTE DELLA SUA – PROVINCIA DI MATERA

Dott. Enrico L. DE CAPUA

